

Allegato A

INTERVENTO SRA - ACA 18

“IMPEGNI PER L’APICOLTURA”

Art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)

Bando annualità 2024

INDICE

1. DISPOSIZIONI GENERALI	3
2. DEFINIZIONI	3
3. DESCRIZIONE DELLE FINALITA' DELL'INTERVENTO	4
4. REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	5
4.1 Criteri di ammissibilità dei beneficiari	5
4.2 Altri criteri di ammissibilità	5
4.3 Ambiti territoriali di intervento ed essenze floricole interessate con periodi di fioritura	5
5. INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, RIDUZIONE/INCREMENTO DEGLI ALVEARI, SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRI INTERVENTI / ECOSCHEMI / MISURE/TIPI DI OPERAZIONE	6
5.1 Tipologia di sostegno	6
5.2 Degressività	8
5.3 Estensione o diminuzione del numero di alveari oggetto di impegno	8
5.4 Collegamento con altri interventi (cumulabilità, compatibilità e demarcazione Interventi strutturali in apicoltura)	9
6. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE, ORDINE DI GRADUATORIA	9
7. IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO E DURATA	10
8. DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO	11
9. OBBLIGHI DIVERSI DAGLI IMPEGNI SPECIFICI DI INTERVENTO	11
9.1 Condizionalità	12
9.2 Condizionalità sociale	12
9.3 Requisiti minimi	13
10. COMPETENZE AMMINISTRATIVE	13
11. ADEMPIMENTI PROCEDURALI	13
11.1 Domanda di aiuto/sostegno e domanda di pagamento	13
11.2 Contenuti delle domande, modifiche, termini, ritardi e correzione di errori palesi	14
11.3 Fasi del procedimento annualità 2024	15
11.4 Mancata presentazione della domanda annua	15
12. CLAUSOLA DI REVISIONE	15
13. CAUSA DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	16
14. CESSIONE/SUBENTRO	16
14.1 Casi generali	16
14.2 Subentro in caso di decesso del beneficiario	17
15. RINUNCE AGLI IMPEGNI	17

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente atto disciplina il bando e le modalità attuative dell'intervento SRA - ACA18 - impegni per l'apicoltura, di cui alla Delibera di Giunta Regionale dell'11 novembre 2024, n. 1285.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, ai fini dell'attuazione dell'intervento, si rimanda alla normativa richiamata al punto 1 dell'Allegato A alla DGR n. 1285/2024 sopra citata, e nello specifico:

- PSP 2023-2027 modificato con Decisione C(2024) 6849 final del 30 settembre 2024;
- Delibera di Giunta Regionale del 26 giugno 2024, n. 742 “Reg. (UE) 2021/2115 – FEASR – Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione versione 1.0 del documento attuativo per gli interventi di investimento materiali e immateriali”;
- Delibera di Giunta Regionale del 5 agosto 2024, n. 947 “Reg. UE 2021/2115 Feasr - Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027”, che approva la versione 4.0 (luglio 2024) del Complemento per lo Sviluppo Rurale del PSP per la Regione Toscana – 2023-2027;
- Delibera di Giunta Regionale del 3 aprile 2023, n. 340 “PSP 2023-2027 - Disposizioni comuni per l'attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt. 70, 71 e 72 del Reg. UE 2021/2115”;
- Delibera dell'8 aprile 2024, n. 387 “PSP 2023-2027. CSR Toscana 2023-2027. Modifiche alla DGR n. 340 del 3 aprile 2023 che approva le disposizioni comuni per l'attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt. 70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021”;
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53” (GU n. 213 del 12 settembre 2022);
- Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 “Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)” (GU Serie Generale n. 113 del 16 maggio 2023);
- Legge regionale del 27 aprile 2009, n. 21 “Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura” come modificata dalla Legge Regionale del 7 agosto 2018, n. 49 “Disposizioni per lo svolgimento dell'apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r.21/2009”;
- Delibera di Giunta Regionale dell'11 novembre 2024, n. 1285 “Reg. (UE) 2021/2115. Indicazioni per l'attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) –Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Intervento SRA-ACA 18 “Impegni in apicoltura” – annualità 2024”.

2. DEFINIZIONI

Ai fini dell'attuazione dell'intervento SRA - ACA18 - impegni per l'apicoltura si applicano le seguenti specifiche definizioni:

- a) apicoltore: persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari;
- b) arnia: il contenitore per api;
- c) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api e risultante censita come tale in Banca Dati Apistica Nazionale;

- d) apiario: un insieme unitario di alveari registrato in Banca Dati Apistica Nazionale secondo le disposizioni di cui al D. Lgs 134/2022 e del Manuale operativo approvato con DM del 7 marzo 2023, anche se temporaneamente non occupato;
- e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede, a tal fine, uno o più spostamenti di alveari nel corso dell'anno;
- f) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell'arco dell'anno;
- g) Banca Dati Apistica Nazionale (BDA): la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale). Le disposizioni relative alla Banca Nazionale Dati Apistica Nazionale, con riferimento al Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53" e al Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 "Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)" si intendono applicate dalla loro entrata in vigore come indicato al comma 8-decies del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, approvato con legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi».

3. DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 individua gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo regolamento.

L'Obiettivo specifico perseguito dall'intervento SRA 18 Impegni per l'apicoltura, riguarda ***l'OS6 - "Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi"*** in quanto, sostenendo l'attività di pascolamento apistico in aree di minore valore economico, migliora gli ecosistemi naturali ed agrari favorendone la tutela della biodiversità naturale, ed è collegato con ***l'esigenza 2.7 - "Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale"*** - in quanto, sostenendo l'attività di pascolamento apistico in aree di minore valore economico, migliora gli ecosistemi naturali ed agrari.

Per gli apicoltori che aderiscono all'intervento SRA ACA 18 è previsto un pagamento annuale espresso in €/anno/beneficiario (di tipo forfettario determinato in base al range nel numero di alveari messi ad impegno come descritto al successivo punto 5) a favore dei beneficiari che praticano l'attività apistica nelle aree individuate al successivo punto 4.3.

L'intervento si compone di due azioni tra loro alternative, vale a dire che **lo stesso apiario non può essere impegnato su entrambe le azioni durante tutto il periodo di impegno**, e nello specifico:

Azione 1 "Apicoltura stanziale";

Azione 2 "Apicoltura nomade".

L'apicoltore che aderisce all'intervento, sulla base della tipologia di apiari registrati in banca dati all'anagrafe apistica, indica univocamente su quale delle due azioni intende partecipare al presente bando, escludendo l'altra.

L'impegno ha durata quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 2025.

4. REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

4.1 Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Sono beneficiari dell'intervento:

- gli Apicoltori singoli e associati registrati nella Banca Dati Apistica;
- gli Enti pubblici gestori di aziende agricole che esercitano attività di apicoltura.

4.2 Altri criteri di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari di cui al precedente capoverso per l'accesso al sostegno sono:

- (C03) Iscrizione alla Banca Dati Apistica Nazionale/Regionale, alla data del 31/12 dell'anno precedente alla domanda di sostegno;
- (C04) Censimento annuale del patrimonio apistico detenuto dal beneficiario, nei termini previsti dalla normativa vigente;
- (C05) Adesione con un numero minimo di 11 alveari ad impegno, determinato sulla base della soglia massima di alveari individuata dalla normativa regionale l.r. 49/2018 entro la quale si può esercitare l'attività d'autoconsumo la cui produzione non è destinata alla commercializzazione pari a 10;
- (C06) Praticare l'attività apistica nelle aree individuate in Allegato B secondo quanto riportato al paragrafo *Ambiti territoriali di intervento e specie vegetali con periodi di fioritura e localizzazione geografica* ;
- (C0x1) Sede legale nel territorio della Regione Toscana.

Per poter accedere al sostegno i criteri di ammissibilità e gli altri criteri di ammissibilità di cui ai punti 4.1 e 4.2 alinea C03, C04, C0x1, devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di sostegno.

Il venir meno dei criteri di ammissibilità relativi ai beneficiari o degli altri criteri di ammissibilità nel corso dell'intero periodo di impegno determina la decadenza dal sostegno ed il recupero di quanto già eventualmente erogato.

4.3 Ambiti territoriali di intervento ed essenze floricole interessate con periodi di fioritura

La scheda di intervento allegata al PSP prevede che le aree interessate dalle azioni siano definite in mappe di uso del suolo a livello regionale/provinciale corredate dall'elenco delle essenze floristiche con il relativo periodo di fioritura.

Le Aree di intervento, definite in mappe di uso del suolo, ammissibili per l'ubicazione degli apiari sono quelle individuate nell'ambito del LPIS (Land Parcel Identification System) di cui al regolamento Reg. (CE) 2-12-2021 n. 2021/2116/UE e attuativi Reg. (CE) 31-5-2022 n. 2022/1173/UE e Reg. (CE) 4-5-2022 n. 2022/1172/UE e riportate in Allegato B (Aree ammissibili) al presente atto.

Le superfici sopra individuate sono riassunte in una carta di insieme pubblicata su Geoscopio nella sezione *d - Basi informative sullo stato di fatto e di diritto del territorio: Zone FEASR – Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2023-2027*. Si specifica che tale cartografia è predisposta esclusivamente a titolo informativo, con il solo scopo di fornire una visione di insieme e orientativa. **Per la presentazione delle domande fa fede esclusivamente la cartografia messa a disposizione dall’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) sul proprio sistema informativo.**

Al fine di consentire di usufruire nel modo migliore delle superfici sopra individuate, favorendo l’integrazione fra aree agricole e aree silvo pastorali, nonché per dare la possibilità agli apicoltori di posizionare adeguatamente gli alveari in situazioni di difficile accesso quali boschi particolarmente fitti e/o inaccessibili, superfici recintate, strade di accesso impraticabili o altre situazioni simili, è consentito il collocamento degli alveari in apiari distanti fino a 50 metri dal limite delle superfici sopra indicate. A tal fine fa riferimento la posizione georeferenziata dell’apiario, da intendersi come localizzazione georeferenziata dell’apiario stesso riportata in Banca Dati Apistica Nazionale. In ogni caso gli alveari posti ad impegno non possono essere posizionati ad oltre 50 metri di distanza dal limite delle superfici di cui all’Allegato B.

Le essenze floristiche con relativo periodo di fioritura sono indicate nell’Allegato C (Specie vegetali: Classificazione IUNC / presenza nella lista Re.Na.To - periodi di fioritura – localizzazione geografica per Macroaree), indicante anche le aree di localizzazione delle specie stesse. In Allegato D (Individuazione Macroaree) per ciascuna specie sono riportate le aree di localizzazione ammissibili, raggruppate per ambiti omogenei con delimitazione riferita ai confini amministrativi comunali.

Nel posizionamento degli alveari è responsabilità del beneficiario:

- il rispetto delle norme relative alle distanze previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’articolo 896 bis del Codice Civile e alle disposizioni nazionali e regionali in materia;
- ove necessario, l’acquisizione dell’autorizzazione al posizionamento degli alveari per il periodo di impegno, con particolare riferimento all’effettiva disponibilità della localizzazione per gli apiari e all’applicazione di norme e/o regolamenti vigenti sul territorio in oggetto (esempio parchi, aree demaniali).

5. INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, RIDUZIONE / INCREMENTO DEGLI ALVEARI, SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRI INTERVENTI / ECOSCHEMI / MISURE / TIPI DI OPERAZIONE

5.1 Tipologia di sostegno

L’importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento “Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027”. Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo indipendente dall’Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per Azione 1 (stanziali) e 2 (nomadisti) e per classi di alveari.

Sono espressi in €/anno/beneficiario, in base alle classi di alveari messe ad impegno.

Le tabelle seguenti indicano i premi per classi di alveari messi ad impegno e per azione.

Tipologia	Classe	Numero alveari	Scaglione	Importo forfetario
Stanziali	A	11-80	I scaglione	2.502,50
	B	81-120	II scaglione	5.527,50
	C	121-160	III scaglione	7.727,50
	D	161-200	IV scaglione	9.927,50
	E	201-240	V scaglione	12.127,50
	F	241-280	VI scaglione	14.327,50
	G	281-320	VII scaglione	16.527,50
	H	>320	VIII scaglione	17.655,00

Gli importi forfetari non si sommano, ovverosia il sostegno è corrisposto esclusivamente in base allo scaglione in cui ricade il numero di alveari messi ad impegno con la specifica domanda presentata.

Tipologia	Classe	Numero alveari	Scaglione	Importo forfetario
Nomadi	A	11-80	I scaglione	2.821,00
	B	81-120	II scaglione	6.231,00
	C	121-160	III scaglione	8.711,00
	D	161-200	IV scaglione	11.191,00
	E	201-240	V scaglione	13.671,00
	F	241-280	VI scaglione	16.151,00
	G	281-320	VII scaglione	18.631,00
	H	>320	VIII scaglione	19.902,00

Gli importi forfetari non si sommano, ovverosia il sostegno è corrisposto esclusivamente in base allo scaglione in cui ricade il numero dei alveari messi ad impegno con la specifica domanda presentata.

5.2 Degressività

Qualora le risorse disponibili non dovessero essere sufficienti a soddisfare completamente tutte le richieste ammissibili pervenute, verrà applicata una degressività come di seguito riportato:

Apicoltori Stanziali

Classe	Numero alveari	Scaglione	Importo forfetario	Percentuale di riduzione	Importo con degressività
A	11-80	I scaglione	2.502,50	55,00%	1.376,38
B	81-120	II scaglione	5.527,50	55,00%	3.040,13
C	121-160	III scaglione	7.727,50	50,00%	3.863,75
D	161-200	IV scaglione	9.927,50	50,00%	4.963,75
E	201-240	V scaglione	12.127,50	50,00%	6.063,75
F	241-280	VI scaglione	14.327,50	50,00%	7.163,75
G	281-320	VII scaglione	16.527,50	50,00%	8.263,75
H	>320	VIII scaglione	17.655,00	50,00%	8.827,50

Apicoltori Nomadisti

Classe	Numero alveari	Scaglione	Importo forfetario	Percentuale di riduzione	Importo con degressività
A	11-80	I scaglione	2.821,00	55,00%	1.551,55
B	81-120	II scaglione	6.231,00	55,00%	3.427,05
C	121-160	III scaglione	8.711,00	50,00%	4.355,50
D	161-200	IV scaglione	11.191,00	50,00%	5.595,50
E	201-240	V scaglione	13.671,00	50,00%	6.835,50
F	241-280	VI scaglione	16.151,00	50,00%	8.075,50
G	281-320	VII scaglione	18.631,00	50,00%	9.315,50
H	>320	VIII scaglione	19.902,00	50,00%	9.951,00

5.3 Estensione o diminuzione del numero di alveari oggetto di impegno

Durante il periodo d'impegno non è possibile aumentare il numero di alveari indicato nella domanda iniziale di sostegno.

Nel corso della durata dell'impegno, fatte salve le cause di forza maggiore, la massima diminuzione del numero degli alveari ad impegno è limitata al 20% degli alveari pena la decadenza dal sostegno.

Qualora per il numero degli alveari ridotti, entro la tolleranza del 20%, si ricada in uno scaglione inferiore viene corrisposto l'aiuto pari al nuovo scaglione di appartenenza. E' ammesso nelle annualità successive il ritorno alla fascia di premio iniziale, con il corrispondente importo di premio, fermo restando il tetto della concessione del sostegno riferito al primo anno di impegno.

Nel caso di riduzione del numero di alveari ad impegno entro la tolleranza del 20%, con atto successivo, possono essere applicate ulteriori riduzioni per inadempienza come indicato al successivo punto 7.

5.4 Collegamento con altri interventi (cumulabilità, compatibilità e demarcazione Interventi strutturali in apicoltura)

Il premio SRA ACA18 è cumulabile con quelli connessi a tutti gli altri interventi a capo e a superficie del PSP 2023 – 2027 e del PSR 2014-2022.

La misura **va in demarcazione con l'azione B4 Misure Settoriali "Razionalizzazione della transumanza"**, con particolare riferimento all'acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto per il nomadismo. Per tale motivo il beneficiario dell'intervento settoriale potrà accedere ad ACA 18, Azione 2, solo se all'interno dell'azione B4 non accede al pagamento per l'acquisizione di servizi di trasporto.

Si considera "accesso al pagamento" l'ammissibilità della richiesta di acquisizione di servizi di trasporto a seguito della presentazione di domanda di sostegno sull'intervento B azione B4 da parte del beneficiario durante il periodo di impegno, ancorché non finanziabile. In tal caso la domanda presentata su ACA 18 decade, con recupero delle somme già erogate.

6. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE, ORDINE DI GRADUATORIA

Qualora il fabbisogno finanziario ecceda le risorse disponibili, i criteri di selezione individuati per la predisposizione della graduatoria, sono i seguenti:

P02 – allevamento biologico;

P0x1 Maggior numero di alveari sottoposti ad impegno ed in possesso dell'azienda da almeno 3 anni;

P0x2 Attività di apicoltura condotta a titolo prevalente

Ai sopra citati criteri di selezione sono assegnati i seguenti punteggi:

PRINCIPIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
A (P02)	Allevamento biologico	2

Il criterio è riconosciuto se l'apicoltore risulta iscritto nell'Elenco Nazionale degli Operatori Biologici (art. 92 ter del Reg. CE n. 889/08) con l'allevamento apistico condotto con i metodi della zootecnia biologica.

PRINCIPIO	DESCRIZIONE	NUMERO ALVEARI	PUNTEGGIO
B (P0x1)	Maggior numero di alveari sottoposti ad impegno ed in possesso dell'azienda da almeno 3 anni	B1: da 11 a 80	3
		B2: da 81 a 120	6
		B3: da 121 a 160	9
		B4: da 161 a 200	12
		B5: da 201 a 240	15
		B6: da 241 a 280	18
		B7: da 281 a 320	21
		B8: oltre 320	24
I punteggi da B1 a B8 non sono cumulabili			

Il punteggio è assegnato sulla base del numero complessivo degli alveari sottoposti all'impegno da parte del richiedente, stanziale o nomadista, tenuto conto altresì del numero di alveari denunciati al 31 dicembre negli ultimi tre precedenti censimenti (2022 – 2023 – 2024), prendendo come riferimento il minore dei quattro.

PRINCIPIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
C (P0x2)	Attività di apicoltura condotta a titolo prevalente	12,5

Il criterio è riconosciuto se dalla visura camerale risulta "apicoltura" come attività primaria (codice ATECO 01.49.3).

A parità di punteggio acquisito sulla base dei principi sopra riportati, è prioritaria la domanda con maggior numero di alveari sottoposti ad impegno ed in possesso dell'azienda da almeno 3 anni.

7. IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO E DURATA

I beneficiari dovranno rispettare per tutta la durata dell'impegno, **pari a 5 anni ed a partire dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2029**, i seguenti impegni:

- praticare l'attività apistica nelle aree individuate in allegato B;
- non superare il numero massimo di 80 alveari per postazione, rispettando una distanza minima tra gli apiari della medesima azienda, con lo stesso codice allevamento, sotto impegno non inferiore a 2,2 km.
- tenere e aggiornare un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione di ciascun apiario ad impegno.

Nel registro dovranno essere riportate, entro 10 (dieci) giorni, le visite periodiche effettuate per la verifica della sanità degli alveari e dello stato produttivo finalizzato al controllo del numero degli alveari, con annotazione delle principali operazioni svolte, ed in particolare:

- controllo della sciamatura;
- eventuali trattamenti sanitari;
- nutrizione di soccorso qualora necessaria.

Gli apicoltori che hanno aderito come nomadisti, al fine di verificare l'effettiva permanenza del numero di alveari sottoposti ad impegno per un periodo di almeno 60 giorni nelle zone ammissibili dall'intervento nei periodi indicati, inoltre dovranno annotare:

- la data di aggiornamento della Banca Dati Apistica Nazionale per ogni spostamento;
 - la data di inizio del periodo di permanenza degli alveari e il loro numero per ogni apiario ad impegno ubicato nelle zone ammissibili;
 - la data di termine di permanenza degli alveari negli apiari di cui al punto precedente.
- mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per un numero minimo di giorni/anno pari a 60 nel caso dell'Azione 2, nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche;
 - mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per 365 giorni/anno, nel caso dell'Azione 1.
 - redigere e aggiornare annualmente una relazione tecnica, riportante le aree e le relative specie botaniche interessate dall'intervento, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione e, per gli aderenti all'azione 2, il periodo di permanenza degli apiari, nel rispetto dell'impegno 4.2.

La relazione dovrà riportare sia l'attività che intende effettuare nell'anno, sia l'attività svolta nell'anno precedente;

- esclusivamente per gli apiari ricadenti nell'Azione 2, ogni postazione scelta dal beneficiario, deve essere registrata nella apposita sezione apistica della BDN (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica) con l'indicazione esatta dei dati di georeferenziazione, che possono essere anche rilevati tramite strumentazione GPS eventualmente in dotazione all'apiario.

Gli alveari ad impegno nell'Azione 2, per ogni anno di impegno, dovranno inoltre essere oggetto di almeno una movimentazione sia in entrata che in uscita dagli apiari impiegati.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio da stabilire in atto successivo.

8. DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO

La dotazione finanziaria complessiva dell'intervento per il quinquennio di impegno, ammonta a euro 3.000.000, come stabilito nella Decisione di Giunta Regionale del 14 ottobre 2024, n. 20, con una conseguente dotazione finanziaria annuale di 600.000,00 euro.

9. OBBLIGHI DIVERSI DAGLI IMPEGNI SPECIFICI DI INTERVENTO

Il beneficiario è soggetto ai seguenti ulteriori obblighi:

Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

9.1 Condizionalità

La condizionalità comprende i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme di Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) previste dall'art. 12 del reg. (UE) 2021/2115 ed elencate nell'allegato III del medesimo regolamento. Le disposizioni applicative in materia di condizionalità sono definite nell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."

Le disposizioni relative alla condizionalità, ed i loro aggiornamenti, devono essere rispettate dal beneficiario e il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e frequenza dell'inadempienza secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Nell'ambito della disciplina di condizionalità non si individuano elementi di base pertinenti in merito alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e ai Criteri di Gestione obbligatori (CGO) relativi all'intervento SRA ACA18.

9.2 Condizionalità sociale

La condizionalità sociale, di cui all'art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici dell'allegato IV dello stesso regolamento.

È previsto un sistema sanzionatorio per i beneficiari degli interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115:

- Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152) recepita con il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 che a sua volta ha modificato il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro)
- Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE) e requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE) entrambe recepite con le norme in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008 Le verifiche del rispetto dei suddetti obblighi sono effettuate ai sensi del Decreto Interministeriale "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116." n. 664304 del 28.12.2022.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale come previsto dall'art.1, comma 3 del sopra citato Decreto Interministeriale.

9.3 Requisiti minimi

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e del benessere animale richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 sono definiti nell'allegato 2 al decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."

Nell'ambito dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali non sussistono norme nazionali obbligatorie pertinenti relative all'intervento SRA - ACA18.

10. COMPETENZE AMMINISTRATIVE

Il settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle aziende agricole e agroalimentari della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale è referente di intervento ed emana il bando per la selezione delle domande, ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva, alla formazione dell'elenco di liquidazione, nonché all'emissione del titolo di pagamento sono dell'Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

Sulla base della documentazione, delle autodichiarazioni rese dal richiedente e dei dati in possesso dell'amministrazione ARTEA adotta un provvedimento contenente:

- l'individuazione delle domande ammesse a finanziamento in base ai requisiti di accesso, ai principi di selezione e alle risorse disponibili e delle domande non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento.

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it).

ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede inoltre:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

11. ADEMPIMENTI PROCEDURALI

11.1 Domanda di aiuto/sostegno e domanda di pagamento

La presentazione della domanda di aiuto/sostegno presuppone la preventiva costituzione del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA. Il DM 162/2015 e il successivo DM

99707/2021 disciplinano gli adempimenti per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale mentre le modalità di sottoscrizione della domanda sono normate dal decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i.

L'apicoltore, sulla base della tipologia di apiari, presenta una sola domanda, come apicoltore stanziale o come apicoltore nomadista.

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto/sostegno e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto/sostegno costituisce la richiesta di adesione all'intervento SRA ACA18 del PSP 2023-2027; è soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015, accedendo al sistema informativo ARTEA, direttamente o tramite delegato, all'indirizzo URL: "<https://www.artea.toscana.it>". L'istante dovrà poi attivare la sezione "Portali on line", e al suo interno la sottosezione "Agricoltura e Pesca", voce "Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia". L'autenticazione dell'utente avviene tramite SPID o CNS.

Per le domande ammissibili ai sensi del presente bando, la domanda di aiuto/sostegno vale anche come domanda di pagamento.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto: se la domanda risulta ammissibile ai sensi del presente bando e finanziabile, il richiedente dovrà presentare la domanda di pagamento entro i termini indicati ai paragrafi seguenti.

Il richiedente deve consentire il trattamento e la tutela dei dati personali.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

11.2 Contenuti delle domande, modifiche, termini, ritardi e correzione di errori palesi

I contenuti delle domande, i casi di ritardo, di modifica o la correzione di errori palesi delle domande sono definiti da apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale.

11.3 Fasi del procedimento annualità 2024

FASE DEL PROCEDIMENTO	TEMPISTICA
Presentazione delle domande di aiuto (se ammissibili valgono anche come domande di pagamento)	Dal 15 gennaio fino al 15 maggio 2025, o altra data successiva stabilita a livello nazionale
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativa ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande di sostegno
Presentazione delle domande di pagamento annue	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di aiuto (o altra data successiva stabilita a livello nazionale)

11.4 Mancata presentazione della domanda annua

La mancata presentazione entro il termine ultimo, comprensivo del periodo di ritardo, della domanda annuale di pagamento comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti. Nel caso in cui la domanda sia estratta nel campione delle annualità successive, sono verificati anche gli impegni riferiti all'annualità in cui non è stata presentata domanda di pagamento e che possono essere oggetto di controllo documentale.

Nel caso in cui la mancata presentazione della domanda annua di pagamento sia ripetuta per due annualità consecutive, l'azienda decade dal regime di aiuto con recupero delle somme già erogate e relativi interessi.

12. CLAUSOLA DI REVISIONE

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati nell'ambito degli "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

13. CAUSA DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai sensi all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni, né la restituzione delle somme percepite.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Il beneficiario, quando è in grado di provvedervi, deve inviare per iscritto all'ufficio di ARTEA, responsabile del procedimento, la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione a supporto di quanto richiesto.

14. CESSIONE/SUBENTRO

14.1 Casi generali

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari.

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno il beneficiario cede gli alveari oggetto di impegno ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno, se possiede i requisiti di ammissibilità previsti per i beneficiari. La cessione deve riguardare totalmente gli alveari oggetto di impegno o comunque almeno l'80% degli alveari della domanda di aiuto. In ogni caso il trasferimento dell'impegno deve essere totale e univoco: il cedente perde il diritto al premio che viene trasferito ad un solo cessionario. Non sono possibili subentri parziali nell'impegno.

Il subentro all'intervento deve essere comunicato da parte del cessionario tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA entro 60 giorni dal subentro e il richiedente non può recedere dalla stessa.

Il ritardo nell'espletamento di quanto sopra riportato comporta il mancato pagamento dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro nell'impegno.

14.2 Subentro in caso di decesso del beneficiario

In caso di decesso dell'imprenditore agricolo, ferma restando la possibilità di riconoscere la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, la comunicazione del subentro deve essere antecedente o contestuale alla domanda di pagamento.

Per gli interventi annuali, in caso di decesso dell'imprenditore agricolo, la domanda di pagamento presentata dal beneficiario può essere pagata agli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria, nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. La comunicazione del subentro in tal caso deve essere effettuata entro il termine ultimo del 30 giugno dell'anno successivo a quello di impegno.

15. RINUNCE AGLI IMPEGNI

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo “Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali”, la rinuncia all'adesione all'intervento comporta la cessazione del rispetto degli impegni assunti e la decadenza dagli aiuti con conseguente recupero delle somme già erogate.

La rinuncia all'adesione all'intervento deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.